Statuto della Società Svizzera per la Neuromodulazione Sacrale (SSSNM)

Scopo

Art. 1
La Società svizzera per la neuromodulazione (SSNM) è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 ff (ZGB) con sede a Zurigo.

Art. 2
La Società ha come scopo, in collaborazione e con la partecipazione della Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica (FMCH), la promozione degli aspetti scientifici e clinici della neuromodulazione sacrale (SNM) (detta anche stimolazione nervosa sacrale SNS), nonché la garanzia di qualità e regolazione, la formazione dei soci, la specializzazione e il perfezionamento dei medici interessati in questo settore.

Art. 3
La Società collabora con società straniere perseguendo obiettivi uguali o simili.

Adesione

Art. 4
Possono diventare soci ordinari quei medici, i quali dispongano di esperienza nella neuromodulazione sacrale, o che se ne interessino, e siano soci della FMCH.
Per casi eccezionali la decisione viene rimandata al Consiglio.

Art. 5
Possono diventare soci non ordinari, specialisti riconosciuti nell'ambito della neuromodulazione sacrale, non appartenenti a personale medico.

Art. 6
Possono diventare soci onorari, i soci ordinari o persone ed enti, che si distinguono in modo particolare nel settore della neuromodulazione sacrale.

Art. 7
Possono diventare soci benefattori, quelle persone fisiche e/o giuridiche, le quali sostengano con una donazione minima annuale, stabilita dal consiglio, il perseguimento degli obiettivi.

Ammissione dei soci

Art. 8
L'ammissione dei soci viene deciso dal Consiglio. Alla domanda di adesione scritta deve essere allegata una lettera di motivazione ed il curriculum vitae.
I soci onorari vengono nominati dal Consiglio su espressa richiesta di uno o più soci ordinari.

Ritiro ed esclusione

Art. 9
L'adesione cessa:

- Mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio.
- Da parte del Consiglio, mediante cancellazione dalla lista dei soci appartenenti, in occasione di una Assemblea dei soci dove viene data possibilità di giustificazione e difesa al socio escludente, laddove non vengano rispettati gli obblighi nei confronti della Società Svizzera per la Neuromodulazione Sacrale.
- A seguito di decisione dei soci presenti aventi diritto al voto durante l'Assemblea dei soci, quando il codice deontologico non venga rispettato, quando lo Statuto non venga seguito, quando venga promulgata o eseguita una neuromodulazione sacrale irresponsabile o in caso di comportamento che offenda il decoro della Società Svizzera per la Neuromodulazione Sacrale
- Per i soci benefattori, decorso un anno dall'ultima donazione.
- Sono escluse le vie legali

Assemblea dei soci

Art. 10
L'Assemblea dei soci è l'organo più alto della Società Svizzera per la Neuromodulazione Sacrale. Il Consiglio indice l'Assemblea almeno una volta all'anno con convocazione di almeno due settimane di anticipo. Nell'invito cartaceo sono anticipati i temi all'ordine del giorno. Una riunione straordinaria può anche essere convocata sotto espressa richiesta scritta di un quinto dei soci e dovrà essere riunita entro un mese. Qualora attraverso la legge o questo Statuto non venga stabilito altro, la riunione delibererà con la semplice maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto. In caso di decisioni all'interno del Consiglio si potrà effettuare uno scrutinio in segreto, qualora richiesto dal consiglio stesso o da almeno un decimo dei soci presenti.
I soci non ordinari e i soci benefattori possono prendere parte alla riunione senza diritto di voto o decisione.

Consiglio

Art. 11
L'Assemblea dei soci sceglie dal suo circolo il Presidente/essa e tra due e sei membri del Consiglio.
Il Consiglio si autocostituisce e consta di un/a Presidente, un/a Vice-Presidente, Tesoriere, Attuario, di uno fino a due membri appartenente al comitato scientifico e un/a Ex Presidente. Non è escluso lo svolgimento di più cariche contemporaneamente. La scelta segue a una preferenza di maggioranza dei soci presenti all'Assemblea. Il Consiglio rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il/la Vice-Presidente è automaticamente "Presidente Eletto", cioè ricoprirà automaticamente la carica di prossimo/a Presidente. Le discipline della Chirurgia e dell'Urologia dovrebbero essere rappresentate ugualmente all'interno del Consiglio. Presidente e Vice-Presidente non devono provenire dalla stessa branca (vale a dire quando la carica di Presidente è ricoperta da un/a chirurgo/a, allora la carica di Vice-Presidente deve essere ricoperta da un/a Urologo/a e vice versa).

Art. 12
Il Consiglio fa gli interessi della Società svizzera di Neuromodulazione Sacrale e ne è rappresentante secondo Statuto, ne gestisce gli affari e i rapporti esterni, e in particolare mantiene i rapporti con la Società svizzera di Chirurgia e Urologia cosi come con la FMCH.

Finanze

Art. 13
La quota associativa viene decisa per maggioranza dall'Assemblea dei soci su richiesta del Consiglio. I Soci onorari sono esentati dal versamento della quota. Le persone o gli enti debitori potranno rifarsi esclusivamente sul patrimonio della Società Svizzera di Neuromodulazione Sacrale. I soci uscenti non hanno alcun diritto sui fondi dell'associazione. La Società Svizzera di Neuromodulazione Sacrale può inoltre essere supportata da donazioni.

Revisione dei conti

Art. 14
Il rendiconto annuale redatto dal consiglio viene controllato prima della presentazione all'assemblea da almeno un revisore, scelto dall'assemblea stesso. Il revisore riferisce e risponde all'Assemblea dei Soci. Egli ha facoltà di accedere ai conti ed ai libri contabili.

SSSNM
Swiss Society for
Sacral Neuromodulation

Modifiche dello Statuto

Art. 15
Proposte di modifica dello Statuto devono essere depositate al Presidente 8 settimane prima dell'Assemblea dei soci e rese note per iscritto a tutti i soci con l'ordine del giorno. Una proposta di cambiamento viene approvata con i due terzi dei voti a favore dei soci presenti aventi diritto.

Cessazione della Società Svizzera di Neuromodulazione Sacrale

Art. 16
La cessazione della Società Svizzera di Neuromodulazione Sacrale può essere deliberata solamente durante un'Assemblea dei soci, alla presenza di almeno la metà dei soci ordinari. È necessario il consenso di tre quarti di maggioranza di tutti i soci presenti aventi diritto al voto. L'ordine del giorno deve contenere proposte riguardanti l'utilizzo prossimo della rendita patrimoniale.
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale dei voti, viene indetta una seconda assemblea dei soci con lo stesso ordine del giorno entro 6 settimane.
La delibera sarà in questo caso valida indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Disposizioni finali

Art.17
La versione tedesca di questo Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci della Società Svizzera di Neuromodulazione Sacrale in data 11.01.2021 ed entra in vigore con effetto immediato.

Zurigo, 11.01.2021

T. Kessler

Prof. Dr. med. Thomas M. Kessler
Presidente SSSNM

PD Dr. med. Livio Mordasini
Attuario SSSNM